



Impianti per la telefonia mobile e monumenti storici

Documento fondamentale del 22 giugno 2018

Prima versione del 23 luglio 2002

Versione riveduta del 12 marzo 2008

1. Introduzione

Le attuali tecnologie per l'esercizio delle reti di telefonia mobile richiedono una quantità notevole di impianti specifici, la cui conformazione e ubicazione devono conciliare esigenze contrastanti. Anche le disposizioni in materia di protezione del paesaggio, degli insediamenti e dei monumenti, a cui la Confederazione in veste di autorità che rilascia la concessione presta grande attenzione, possono dare adito a controversie. La telefonia mobile fin dalla sua introduzione ha subito una rapida evoluzione, per cui è lecito attendersi che anche la tecnologia attuale sarà presto soppiantata da sistemi più avanzati. Di pari passo con le tecnologie del momento mutano anche la conformazione e la dotazione degli impianti. Quando si tratta di valutare la loro collocazione, tale circostanza deve essere tenuta in debita considerazione sulla base del contesto specifico.

Allo stato attuale, le concessioni per la telefonia mobile rilasciate dalla Confederazione obbligano i concessionari a sviluppare proprie reti possibilmente capillari su tutto il territorio nazionale. Al contempo i concessionari devono possibilmente utilizzare in comune le ubicazioni delle antenne. In ogni caso, la pianificazione delle ubicazioni riveste grande importanza.

La posa di impianti per la telefonia mobile è una questione particolarmente delicata quando coinvolge monumenti storici e il loro contesto, paesaggi e insediamenti protetti, parchi e giardini. Nella ponderazione degli interessi in gioco occorre pertanto considerare fin dall'inizio le esigenze della protezione degli insediamenti e dei monumenti nonché ridurre al minimo l'impatto su tale patrimonio.

Con l'installazione di impianti per la telefonia mobile viene realizzato un servizio dato in concessione dalla Confederazione. La concessione della licenza edilizia è un compito della Confederazione ai sensi della legge federale sulla protezione della natura e del

paesaggio (LPN). Quest'ultima prevede che nell'adempimento di un compito affidatole la Confederazione debba provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, qualora predomini l'interesse generale, siano conservati intatti. Per la collocazione di nuove antenne e la modifica di antenne già esistenti è prescritta la procedura di licenza edilizia (quasi sempre di competenza comunale). Nell'ambito di questa procedura occorre verificare e assicurare tra l'altro la compatibilità dell'impianto con il costruito, in particolare con i monumenti storici, i parchi e i giardini, gli spazi stradali, i quartieri, gli insediamenti e il paesaggio. Il presente documento fissa i criteri per la valutazione delle domande di costruzione relative alle antenne per la telefonia mobile sui monumenti storici.

La realizzazione di impianti per la telefonia mobile è un compito della Confederazione, che con l'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale (ISOS) dispone di uno strumento di base solido e articolato, in particolare per quanto riguarda la protezione degli insediamenti. È vincolante rispettare le valutazioni contenute nell'ISOS nella progettazione di impianti per la telefonia mobile.

Destinato ai servizi svizzeri addetti alla conservazione dei monumenti, alle autorità preposte all'autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile e ai loro gestori, il presente documento può essere utile anche ad altri servizi federali e cantonali.

2. Definizioni

Nel quadro del presente documento sono considerati monumenti storici tutti gli edifici, gli impianti, i giardini, i parchi, gli insediamenti e i siti protetti dalla legge, così come gli edifici e gli impianti meritevoli di protezione o meritevoli di conservazione ai sensi degli inventari della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. La definizione delle categorie protette varia tuttavia a seconda dei Cantoni. I monumenti culturali e le costruzioni storiche possono includere sia edifici singoli sia gruppi edilizi, i cosiddetti insiemi.

Quando nel presente documento vengono menzionati gli impianti per la telefonia mobile, non si intendono solo le antenne in senso stretto, bensì anche i piloni, i rinforzi, le piccole costruzioni nonché gli altri elementi tecnici facenti parte degli impianti, quali gli amplificatori o i cablaggi.

3. Aspetti non trattati

Il presente documento non tratta le questioni relative ai rischi per la salute delle persone derivanti dagli impianti per la telefonia

mobile, disciplinate dalla legge sulla protezione dell'ambiente e dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI). Non affronta nemmeno i problemi etici legati alla collocazione di questi impianti sugli edifici sacri o nel loro contesto. In ogni caso, l'utilizzo di luoghi di culto a scopi commerciali richiede un'attenta valutazione da parte dei proprietari.

4. Principi

La collocazione di antenne per la telefonia mobile su monumenti o nel loro contesto è da evitare.

Per evitare di pregiudicare i monumenti e il loro contesto occorre valutare possibili ubicazioni alternative situate al di fuori degli oggetti protetti e dei rispettivi dintorni. Qualora esistano alternative di questo tipo, esse vanno privilegiate nell'interesse della conservazione dei monumenti storici. Se ciò non fosse possibile, è necessario ponderare accuratamente le esigenze tecniche e le esigenze della conservazione dei monumenti storici valutando soprattutto l'aspetto e l'impatto del monumento dopo l'installazione.

L'impatto e l'immagine di un monumento e del suo contesto formatosi nel corso della storia vanno preservati e non devono essere pregiudicati dagli impianti per la telefonia mobile.

Dal suolo pubblico o dagli spazi accessibili al pubblico, gli impianti per la telefonia mobile non devono essere percepibili o al massimo possono esserlo in misura molto limitata. In particolare non devono essere disturbate le prospettive significative da e verso il monumento o l'insieme.

Anche l'aggiunta di nuovi elementi allo scopo di camuffare impianti per la telefonia mobile (p. es. alberi e camini finti, reti di mascheramento) pregiudica il monumento ed è pertanto da evitare.

L'integrità del monumento non deve essere pregiudicata nella sua sostanza materiale dall'installazione di un'antenna per la telefonia mobile.

Per principio non sono ammissibili interventi sulla sostanza storica. Questo vale per esempio per:

- le modifiche delle strutture murarie, come sfondamenti, perforazioni o la creazione di feritoie;
- le modifiche delle carpenterie dei tetti o degli impalcati, come la sostituzione o il rinforzo delle travature;
- la sostituzione di elementi storici, come tegole o imposte acustiche dei campanili, con materiali estranei alla sostanza.

La collocazione di un'antenna all'interno di un monumento protetto o su di esso è ammissibile soltanto se è possibile garantirne

lo smontaggio in un secondo tempo senza causare danni o modifiche a una parte meritevole di protezione dell'oggetto.

Gli insediamenti di importanza nazionale meritano la massima salvaguardia.

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione, le autorità competenti sono tenute a garantire il rispetto degli oggetti protetti menzionati nell'articolo 3 LPN nonché la conservazione intatta e la massima salvaguardia degli oggetti inventariati di cui all'articolo 6 LPN. Secondo la prassi corrente, tale salvaguardia è data quando è possibile dimostrare che:

- il progetto non può essere realizzato al di fuori dell'oggetto ISOS;
- all'interno dell'oggetto ISOS non sono realizzabili collocazioni o progetti tecnici alternativi che arrechino un pregiudizio minore;
- tutte le misure proporzionate di ottimizzazione del progetto a vantaggio dell'oggetto ISOS sono state esaurite.

Dopo essere stato disattivato, l'impianto per la telefonia mobile deve essere smontato.

Quando un impianto per la telefonia mobile viene disattivato, la relativa struttura deve essere completamente rimossa.

5. Valutazione

Valutare la corrispondenza o meno di un impianto per la telefonia mobile e/o di parti di esso ai requisiti precedentemente definiti è un compito che spetta ai servizi cantonali e comunali addetti alla conservazione dei monumenti. È raccomandabile pertanto coinvolgere fin dall'inizio le autorità competenti.

Berna, 22 giugno 2018

Commissione federale dei monumenti storici

Il Presidente
Prof. Dr. Nott Caviezel

La Segretaria di commissione
Irène Bruneau

Ulteriori informazioni e bibliografia

Numerose decisioni del Tribunale federale sono disponibili sul sito <https://www.bger.ch/it/index/jurisdiction.htm> sotto la parola chiave «*impianti per la comunicazione mobile*».

Commissione federale dei monumenti storici (a c.), *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, Zurigo 2007, [<http://vdf.ch/leitsatze-zur-denkmalspflege-in-der-schweiz-1597068686.html>].

UFAM, UFCOM, ARE, DCPA, Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle città svizzere (a c.), *Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città*, Berna 2010, [<https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/infrastruttura/leitfaden-mobilfunk-fur-gemeinden-und-stadte.html>].

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA, *Empfehlungen für die Koordination der Planungs- und Bewilligungsverfahren für Basisstationen für Mobilfunk und drahtlose Teilnehmeranschlüsse (Antennenanlagen)*, 07.02.2006, [<https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/frequenzen-antennen/antennenkoordination.html>].

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE, *Promemoria sulla problematica degli impianti per la comunicazione mobile e la pianificazione del territorio*, giugno 1998/luglio 2000/dicembre 2004, [<https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/infrastruttura/merksatze-zur-problematik-von-mobilfunkanlagen-und-raumplanung.html>].